



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N. 157 DEL 21/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE, E DEL D.M. SALUTE DEL 30/03/2010

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008 n. 116 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

VISTO il D.M. 30.03.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.lgs. 30.05.2008 n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" ed alla prevenzione di incidenti o annegamenti;

RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026, riportante l'elenco delle acque di balneazione soggette a monitoraggio, del quale **non** fanno parte i corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Casalmaggiore e che richiama i Comuni al puntuale caricamento delle ordinanze sindacali di divieto di balneazione nell'apposita sezione del sito del Ministero della Salute;

RICHIAMATA, inoltre, la nota di ATS VAL PADANA del 09 luglio 2026 prot. n. 62562/26, pervenuta in pari data, che segnala che nell'elenco delle acque di balneazioni presenti in Regione Lombardia comunicate da Regione Lombardia con la nota prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026 **non** fanno parte i corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Casalmaggiore;

PREMESSO che sul territorio comunale sono presenti: il fiume Po e diversi corpi idrici superficiali minori;

CONSIDERATO necessario, alla luce di quanto sopra ed allo scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza in maniera impropria i suddetti corpi idrici:

- emettere il provvedimento di divieto di balneazione per l'anno 2026;
- divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;

VISTO l'art. 5 del D.lgs. 30.05.2008 n. 116 dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;

VISTO l'art. 6, comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 50, relativo alle competenze ed alle attribuzioni del Sindaco;

CONSIDERATO che l'obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati,

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL FIUME PO E NELLE ACQUE DI TUTTI I CORPI IDRICI SUPERFICIALI MINORI E LORO DERIVAZIONI, PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE

AVVERTE CHE

il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 24.11.19841 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. n. 92 del 02.05.2008.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e a tutte le altre Forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Casalmaggiore e la sua diffusione mediante pubblicazione sull'home page del sito web istituzionale del Comune di Casalmaggiore.

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente Ordinanza:

alla Polizia Locale, al servizio Protocollo interno, ad ATS VAL PADANA - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – e mail balneazione@ats-valpadana.it; al Ministero della Salute, mediante caricamento nell'apposita sezione on line del portale

<http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze/>,

nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona per opportuna conoscenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19.

Il Sindaco
Bongiovanni Filippo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).